

□ Interrogazione n. 470

presentata in data 31 luglio 2017

a iniziativa del Consigliere Leonardi

“Area Vasta 5 - affidamento servizio di assistenza infermieristica ed alla persona presso le strutture RSA ed RP di Ascoli Piceno e di Acquasanta Terme. Ipotesi di interposizione illecita di manodopera”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- Nelle RSA ed RP di Ascoli Piceno (Ex “Luciani”) il servizio di assistenza infermieristica ed alla persona è oggetto di appalto a cooperative facenti parte del Consorzio “Il Picchio”;
- oggetto dell’appalto è, tra l’altro, la prestazione lavorativa, tramite l’uso di risorse umane e di mezzi, atta a gestire i servizi infermieristici e socio-sanitari per gli ospiti delle strutture medesime;
- con lettera dello scorso 8 maggio 2017 veniva portata a conoscenza del Presidente della Giunta regionale nonché ai Direttori Generale e Sanitario ASUR e dell’Area Vasta 5, una situazione di potenziale “interposizione illecita di manodopera” da parte di “esponenti e referenti ASUR” sul personale operante nelle strutture in oggetto;
- nel protocollo di cui sopra si fa espresso riferimento, allegandoli, a verbali nei quali si evidenzerebbe l’ingerenza di organi Asur nello svolgimento del lavoro dipendente di soggetti del Consorzio vincitore dell’appalto;
- “tale condotta”, prosegue la nota, “ si è sempre esplicitata con la comunicazione di specifici ordini e direttive (direttamente ai lavoratori) circa i turni, le modalità lavorative, le rotazioni, le sostituzioni”
- ulteriori ingerenze sarebbero verbalizzate evidenziando “la formulazione di diretti richiami al personale del Consorzio, e la valutazione diretta dell’operato degli stessi soggetti lavoratori, anche al fine di inserire i nuovi assunti”;
- “oltre a direttive ed ordini di servizio”, prosegue la nota, “i referenti Asur hanno inoltre imposto incontri periodici sia con il personale del Consorzio sia con il CdA del medesimo”;
- “il personale” pertanto, “. . . pur se stipendiato dal Consorzio, era gestito direttamente dalle coordinatrici Asur che, si ribadisce, controllavano le turnazioni, richiamavano il personale del Consorzio, valutavano l’operato e il reinserimento dei nuovi assunti”.

Premesso ancora che:

- la forma e la gestione del contratto di appalto, evidenzia la nota del giorno 8 maggio 2015, “hanno quindi concretizzato - a tutti gli effetti - un’ipotesi di intermediazione illecita di manodopera, come peraltro confermato dalla notizia che analoga segnalazione e problematica è già stata posta alla attenzione della Giunta Regionale e dell’Asur, in modo formale, anche dalla Corte dei Conti”;
- con nota del 21 giugno 2017 uno studio legale di Ancona ha evidenziato inoltre che, “attraverso il contratto di appalto si attiva un processo di esternalizzazione, a favore di soggetti terzi, di intere fasi di un ciclo produttivo”;
- l’articolo 1655 c.c. definisce l’appalto come il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro;
- L’art 29, D.Lgs. n. 276/2003, stabilisce che ai fini dell’applicazione delle norme sul mercato del lavoro, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655, Codice civile, si distingue dalla somministrazione per l’organizzazione dei mezzi necessari (che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto - tale potere deve infatti fare capo all’appaltatore) e per il rischio d’impresa (che deve gravare sul l’appaltatore);

Considerato che:

- l'appaltatore fornisce al committente un'opera o un servizio, da realizzare tramite la propria organizzazione di uomini e mezzi, assumendosi il rischio d'impresa; un "dare" nella somministrazione, nella quale il somministratore si limita a fornire a un terzo forza-lavoro da lui assunta, affinché questi ne utilizzi la prestazione;
- La giurisprudenza in tal senso è chiara: l'organizzazione dei mezzi non solo va intesa come gestione dei mezzi a proprio rischio, ma è legata alla modalità con cui viene esercitato il potere organizzativo e direttivo verso i lavoratori che prendono parte all'appalto;
- E' necessario che non siano riscontrabili elementi di commistione fra le diverse realtà presenti, ma deve essere sempre netta la separazione delle diverse strutture aziendali come singole realtà organizzative ed imprenditoriali;
- L'appalto non è genuino, afferma la Cassazione (sent. 23 giugno 1987, n. 5494.) quando viene riscontrata la messa a disposizione di mera manodopera, senza esercizio di potere disciplinare e senza avere come obiettivo il raggiungimento di un risultato produttivo autonomo;
- Quando il contratto di appalto viene stipulato in violazione delle disposizioni vigenti, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale ai sensi dell'art. 414 c.p.c., notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo: in tal caso si applica il disposto dell'art. 27, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 in tema di somministrazione irregolare;
- si può affermare inoltre che il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave;
- per quello che riguarda i riflessi sulla gara recentemente aggiudicata avente ad oggetto il medesimo contratto di appalto, si segnala che, in altre occasioni, anche la Giustizia Amministrativa ha avuto modo di annullare, per tali motivi, le relative gare di appalto.

Tenuto conto che:

- Ulteriore nota (datata 23 giugno 2017) , di diffida, è pervenuta ai medesimi soggetti in indirizzo nella nota dell'otto maggio 2017, nella quale si ribadiscono i concetti, normativi e giurisprudenziali appena sopra esposti, con intenzione, della Scrivente Collaboratrice della RSA ex Luciani, di procedere per le vie legali;

per quanto sin qui riportato,

SI INTERROGA

L'assessore regionale competente, per conoscere:

1. i motivi della condotta dei referenti ASUR nella fattispecie in oggetto evidenziata dai numerosi verbali allegati alla nota del giorno 8 maggio 2017 a firma della collaboratrice amministrativa della RSA Ex Luciani;
2. le motivazioni in merito alle modalità di comunicazione di specifici ordini e direttive (direttamente ai lavoratori), da parte dei referenti Asur, circa i turni, le modalità lavorative, le rotazioni, le sostituzioni, con la formulazione di diretti richiami al personale del Consorzio, e la valutazione diretta dell'operato degli stessi lavoratori;
3. come intende spiegare gli incontri periodici dei vertici A.V. 5 e referenti della medesima, sia con il personale del Consorzio, sia con il Consiglio di Amm.ne del Consorzio stesso;
4. se quanto evidenziato nelle premesse e nei punti precedenti non sia configurabile come un'interposizione illecita di manodopera.